

COMMISSIONE VII

DIFESA

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		LUCIFERO: Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia. (546)	54
PRESIDENTE	52	PRESIDENTE	54, 55
Comunicazioni del Presidente:		BUFFONE, Relatore	54, 55
PRESIDENTE	52	GUADALUPI	54
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposte di legge (Seguito della discussione):	
BOVETTI ed altri: Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare. (515)	52	LAURO ACHILLE ed altri: Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (6);	
PRESIDENTE	52	BUFFONE ed altri: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale. (<i>Urgenza</i>). (21);	
CHIATANTE, <i>Relatore</i>	52	CANTALUPO e CUTTITTA: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale. (<i>Urgenza</i>). (59);	
Proposta di legge (Rinvio):			
Senatore SIBILLE: Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (716)	53		
PRESIDENTE	53		
GUERRIERI FILIPPO, Relatore	53		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
SCALIA: Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia. (368);			

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

	PAG.
BERLINGUER ed altri: Adeguamento ed equiparazioni nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (457)	55
PRESIDENTE	55
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	56

La seduta comincia alle 17,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Caro.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Berlinguer sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Ghislandi.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bovetti ed altri: Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare. (515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bovetti ed altri: « Modifica alla legge 8 marzo 1958, n. 233, relativa al riordinamento del ruolo dei servizi dell'Aeronautica militare ».

Do la parola all'onorevole relatore.

CHIATANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in ottemperanza agli orientamenti manifestati nel corso della precedente riunione della nostra Commissione in merito alla proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Bovetti ed altri n. 515, presento un nuovo testo che prevede, sempre con decorrenza 1° luglio 1959, in corrispondenza della diminuzione di due unità nell'organico del ruolo servizi dell'arma aeronautica per il grado di colonnello, la istituzione del grado di tenente generale (un posto) e l'aumento a due unità della consistenza organica del grado di maggior generale, che attualmente è di una unità.

Tale soluzione non costituisce una novità in senso assoluto, in quanto l'idea era già

stata ventilata in sede di esame delle norme sul riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare (divenute poi legge 8 marzo 1958, n. 233) da taluni componenti la Commissione difesa e dallo stesso Sottosegretario di Stato del tempo, onorevole Bosco: si confronti al riguardo il resoconto stenografico della seduta del 27 febbraio 1958.

Come è noto, la questione — nelle due soluzioni alternative: 3 maggior generali, ovvero 2 maggior generali e in più istituzione del grado di tenente generale — venne poi rimandato ad altro momento, allo scopo di non pregiudicare la tempestiva approvazione di una legge tanto attesa.

Non è altresì inopportuno ricordare che un organo centrale dell'amministrazione aeronautica presiede all'organizzazione logistica della forza armata sotto la denominazione di direzione generale dei servizi.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale viene fissato al 65° anno, secondo quanto già previsto per i tenenti generali che sono a capo dei corpi sanitario e di commissariato e con una congrua differenziazione del limite stabilito per il maggior generale (63 anni).

In corrispondenza della istituzione del grado di tenente generale, la tabella n. 3, quadro III, della legge di avanzamento, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge n. 233 del 1958, va opportunamente modificata e completata (articolo 3 del testo).

Il nuovo onere, ammontante — in conseguenza del nuovo grado — a meno di 2 milioni di lire, non può definirsi anche esso, come il precedente, elevato. Per la sua copertura viene comunque indicato uno storno dal capitolo corrispondente al 169 del corrente esercizio finanziario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede ancora di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo presentato dal relatore, che risulta accolto dal Governo. Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959 l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, stabilito dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è aumentato di una unità per il grado di tenente generale e di una unità per il grado di maggiore generale ed è diminuito di due unità nel grado di colonnello.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1959

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del tenente generale è stabilito in anni 65.

(È approvato).

ART. 2.

Le promozioni conseguenti alle modifiche all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge sono effettuate con decorrenza 1° luglio 1959.

(È approvato).

ART. 3.

All'articolo 92 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'alinea « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di maggiore generale » è sostituita dalla seguente: « nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale; ».

Al quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla legge 8 marzo 1958, n. 233, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

1°) prima del grado di maggior generale, è inserito nella colonna 1 il grado di tenente generale. In corrispondenza di detto grado, nella colonna 4 è aggiunta la cifra 1;

2°) in corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4 la cifra 1 è sostituita dalla cifra 2;

nella colonna 5 è aggiunta la locuzione « 1 ogni 4 anni (b) »;

nella colonna 6 è aggiunta la parola « tutti »;

3°) in corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 4 la cifra 34 è sostituita dalla cifra 32;

nella colonna 5 la locuzione « 1 ogni 4 anni » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni 2 anni (b) »;

4°) in calce alla tabella è aggiunta la seguente nota:

« (b) salvo il disposto dell'articolo 31 ».

Alla tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo servizi, nella colonna 3 è aggiunta la frazione « 1/2 ».

(È approvato).

ART. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 1.965.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 169 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Invierò il nuovo testo di questa proposta di legge, ora approvato dalla Commissione Difesa, alla Commissione Bilancio perché esprima nuovamente il suo parere, a termini degli articoli 31, ottavo comma, e 40, ottavo comma, del Regolamento.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sibille: Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato). (716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sibille: « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Guerrieri Filippo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, poiché prima di completare la relazione a questa proposta di legge sono necessari alcuni dati che ho già chiesto al Ministero della difesa ma che non ho ancora in mio possesso, vorrei pregare di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa richiesta e, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Scalia: Modifica all'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia. (368); e Lucifero: Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia. (546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due proposte di legge. La prima di iniziativa del deputato Scalia: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ».

La seconda di iniziativa del deputato Lucifero: « Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia ».

Poiché si tratta di due proposte di legge identiche, in base all'articolo 133, terzo comma, del Regolamento, la discussione sarà abbinata.

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge (i testi delle due proposte risultano identici) tende a modificare l'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante le norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Nella passata legislatura, come la Commissione forse ricorda, io stesso fui relatore di quella legge che, è opportuno precisare, ricevette il consenso di tutti i settori politici

della Camera e del Senato. La legge stabilisce: 1°) che i marescialli dei corpi sopra specificati possono essere autorizzati a contrarre matrimonio indipendentemente dai limiti di età; 2°) che i brigadieri, vice brigadieri, appuntati, carabinieri e gradi equivalenti possono essere autorizzati solo quando abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

La legge precedente, invece, stabiliva che i militari di cui al punto 2°) potevano essere autorizzati a contrarre matrimonio soltanto dopo aver compiuto il 28° anno di età, con otto anni di servizio e in una percentuale non superiore al quinto della forza organica. Poiché tale percentuale della forza organica era di gran lunga inferiore alle richieste di matrimonio (tali richieste erano allora salite dal 33 al 54 per cento della forza organica), accadeva che gli interessati erano in grado di contrarre matrimonio non a 28, ma a 32 o a 33 anni di età. Successivamente, i militari interessati espressero le loro aspirazioni al comando generale dei carabinieri, e questi precisò che non aveva nulla in contrario a concedere ai richiedenti l'applicazione della nuova norma.

Tuttavia, poiché l'articolo 2 della citata legge n. 185, sancisce che per gli appartenenti al corpo della guardia di finanza e per quelli facenti parte del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le sue norme si applicano soltanto al personale arruolato dopo l'entrata in vigore della legge, si è creata una situazione di evidente sperequazione tra appartenenti allo stesso corpo.

Infatti, mentre gli appartenenti ai corpi della pubblica sicurezza e della guardia di finanza in servizio antecedentemente all'entrata in vigore della legge già più volte citata non vengono colpiti dalle più restrittive norme in essa contenute e possono quindi godere del beneficio di cui all'articolo 2, i carabinieri e gli agenti di custodia ne sono esclusi.

I colleghi Scalia e Lucifero intendono ora stabilire una norma più vantaggiosa per queste due categorie di militari, perequandoli agli altri corpi e hanno perciò presentato questa proposta di legge che risulta favorevolmente accolta anche da parte del comando generale dell'arma dei carabinieri.

Pertanto, il relatore esprime il proprio parere favorevole e ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli a questa proposta di legge. Ma

nel momento in cui dichiariamo il nostro parere favorevole, desideriamo fare alcune precisazioni di carattere generale. Anche in relazione a quanto ha testé affermato l'onorevole relatore, non possiamo accettare il principio secondo cui di volta in volta allorché si codifica una norma di legge che abbia grande interesse per i dipendenti delle forze armate o di polizia, ufficiali o sottufficiali che siano, e in modo particolare per quanto riguarda i corpi specializzati, si debba far dipendere la nostra decisione dal parere degli organi tecnico-militari. I pareri di questi organi, certamente, hanno una notevole importanza ma essi devono cedere il passo alla responsabilità di cui è investita la nostra Commissione, specie quando decide in sede legislativa.

Pertanto, nel ribadire il nostro voto favorevole, ci permettiamo di raccomandare alla Commissione che sia un po' più cauta in avvenire. Dico questo perché ricordo e con me lo ricorderanno certo tutti gli altri colleghi, le lunghe discussioni svoltesi nella passata legislatura allorché per mesi e mesi i nostri lavori furono paralizzati perché occorreva attendere il parere del comando generale dei carabinieri.

Non è infatti indispensabile che le nostre decisioni dipendano dal parere puramente tecnico dei comandi militari e la Commissione nella sua responsabilità e sovranità può benissimo prendere le opportune decisioni a tempo utile, ricavandone quanto meno la soddisfazione di aver provveduto prima ancora di ricevere il *placet* dei comandi tecnici.

PRESIDENTE. La Commissione però ha il diritto e il dovere di conoscere quali conseguenze possano determinare certe norme.

BUFFONE, *Relatore*. Quello che dice il Presidente è esatto. Non solo, ma l'onorevole Guadalupi ricorderà certamente numerosi casi in cui la nostra Commissione ebbe a prendere decisioni in contrasto con il parere degli organi tecnici. Però, in linea generale, mi sembra giusto e doveroso che essi siano ascoltati anche se il loro parere rimane — per quello che effettivamente è — un parere puramente tecnico.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione. Faccio presente che le due proposte sono formulate in un testo identico e che perciò non risulta necessaria la scelta di un testo base.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente si applicano al personale arruolato dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà approvata a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lauro Achille ed altri: Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Urgenza) (6); dei deputati Buffone ed altri: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Pubblica Sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale (Urgenza) (21); dei deputati Cantalupo e Cuttitta: Trattamento giuridico ed economico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e della Guardia forestale (Urgenza) (59); e dei deputati Berlinguer ed altri: Adeguamento ed equiparazione nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, (Urgenza) (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge nn. 6, 21, 59 e 457 nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e già discusso ed approvato dalla nostra Commissione.

Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al nuovo testo, che perciò potremo votare a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge Scalia e Lucifero:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia » (368-546).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge Lauro Achille, Buffone, Cantalupo, Berlinguer ed altri:

« Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (6-21-59-457).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelucci, Baccelli, Barontini, Berlinguer, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Gioia, Gorrei Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Landi, Lauro Gioacchino, Leccisi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Pigni, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Sullo, Veronesi e Villa Ruggero.

E in congedo:

De Caro.

La seduta termina alle 18,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI